

COMUNE DI SILLAVENGO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI SILLAVENGO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE, ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

03. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' IL COMUNE DI SILLAVENGO ASSICURA LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI SILLAVENGO PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE DI SILLAVENGO PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE DI SILLAVENGO E' COSTITUITA E LIMITATA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE DI SILLAVENGO ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI SILLAVENGO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE DI SILLAVENGO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO ITALIANO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RICONOSCIMENTO DI UNA POSIZIONE EQUIORDINATA E DI PARI DIGNITA' ISTITUZIONALE E POTESTATIVA DEI VARI AMBITI DI GOVERNO.

ART. 04

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

02. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SUA DIRIGENZA ED I RISULTATI CONSEGUITI SONO PERIODICAMENTE VERIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

ART. 05

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SILLAVENGO SI ESTENDE PER 954 ETTARI A 192 METRI S.L.M. , CONFINANTE CON I COMUNI DI CARPIGNANO SESIA, BRIONA, CASTELLAZZO, MANDELLO VITTA, LANDIONA E CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ARBORIO E GHISLARENCO AL DI LA' DEL FIUME SESIA, IN PROVINCIA DI VERCELLI.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO CIVICO E' INDIVIDUATO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI SILLAVENGO CON LO STEMMA CHE SARA' CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

ORGANI

01. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI AI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.

02. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

03. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' DALLA QUALE E' ELETTO, NE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA

GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E DELLO STATO, SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO L'IMPARZIALITA' E L'EFFICIENZA.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.

ART. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA VIENE SOSTITUITO DAL VICE-SINDACO, O IN MANCANZA DALL'ASSESSORE DESIGNATO.

ART. 12

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE. PUO' ESSERE PREVISTO DAL REGOLAMENTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE ALLE RIUNIONI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER ESSERE CONSULTATI CIRCA L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

ART. 13

ATTRIBUZIONI

01. LE COMMISSIONI DI CUI ALL' ARTT. 12 POSSONO AVERE ESCLUSIVAMENTE

FUNZIONE REFERENTE CONSULTIVA E PROPOSITIVA.

02. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO, AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

03. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 14

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE DELLO STATO; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DALL'ELETTO CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA HA RIPORTATO IL PIU' ALTO NUMERO DI VOTI E IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 70 DEL PRESENTE STATUTO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, DOVE POTERGLI COMUNICARE E NOTIFICARE GLI ATTI CONCERNENTI IL PROPRIO MANDATO AMMINISTRATIVO.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI CONTEMPLATI

DALLA LEGGE E DAI RELATIVI REGOLAMENTI APPLICATIVI.

ART. 16

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SIA ESERCITATA TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA LORO COSTITUZIONE, I GRUPPI SONO IDENTIFICATI CON LE LISTE PRESENTATE ALLE ELEZIONI. CIASCUN GRUPPO DESIGNA UN CAPOGRUPPO, QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA SUA DESIGNAZIONE, IL CAPOGRUPPO E' INDIVIDUATO NEL CONSIGLIERE NON COMPONENTE LA GIUNTA, CHE ABBA RIPORTATO PER CIASCUNA LISTA IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 17

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI ESECUTIVI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLA FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO IL QUALE DISCIPLINA ANCHE LO STATUS DEGLI ASSESSORI. PER LA VALIDA DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.

ART. 18

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA UNITAMENTE AL SINDACO E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PREVISTO DALL' ARTT. 34 LEGGE 142/90 .
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA O DI DECADENZA DI QUEST'ULTIMA NELL'IPOTESI PREVISTA DALL' ARTT. 34 , COMMA 08 , DELLA LEGGE N. 142/90 , IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE OBBLIGATORIAMENTE ATTO. LA PRESA D'ATTO RENDE IRREVOCABILI LE DIMISSIONI. FINO AL MOMENTO DELL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA GIUNTA, I DIMISSIONARI O DECADUTI COMPIONO TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA

NECESSARI

PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO. NELLA MEDESIMA ADUNANZA IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA ELEZIONE DI UN NUOVO ASSESSORE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 19

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI ADEGUATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DOCUMENTATA DA IDONEO TITOLO DI STUDIO O PROFESSIONALE, SENZA DIRITTO DI VOTO IN CONSIGLIO, E COMUNQUE NEL RISPETTO

DEL LIMITE NUMERICO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ED IN ALLEGATO ALLO STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

04. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI SENZA PARTICOLARI FORMALITA'.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE ANCHE AD ALTA DISCREZIONALITA' CHE NON SIANO RISERVATI ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATO E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA FACOLTA' DI APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI OD APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE SULL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO E' PERSONALMENTE INTERESSATO ALL'ATTO. IN OGNI CASO ANCHE SE INTERESSATO DEVE ESPRIMERE IL PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DALL'ASSESSORE ANZIANO E DAL SEGRETARIO, PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, DAL PRESIDENTE, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

ART. 22

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE E PUO' ESSERE DESIGNATO UN FUNZIONARIO PER REDAZIONE DEL VERBALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE, NELLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL REVISORE DEI CONTI ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 23

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE

ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE; EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- O) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- P) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI, PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI QUANDO NON ESISTANO DIRIGENTI COMUNALI NELLA PIANTA ORGANICA E QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE NON PUO' PROVVEDERVI IN QUANTO UFFICIALE ROGANTE;
- R) PRESIEDE LA COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO NEL PIENO RISPETTO DELLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE FUNGE DA UFFICIALE VERBALIZZANTE.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) PROMUOVE DIRETTAMENTE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- B) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- C) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE IN COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIO COMUNALE. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE ANCHE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 27

VICESINDACO E ASSESSORE ANZIANO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE ANCHE PER PERIODI DETERMINATI DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONARIO DELLO STATO E' TITOLARE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI CON AUTONOMIA, SENZA VINCOLO DI RAPPORTO GERARCHICO. DIPENDE DAL SINDACO ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLE DIRETTIVE CHE GLI VENGONO IMPARTITE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTENUTI NEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA APPROVATI DALLA GIUNTA NONCHE' IN ORDINE AGLI ATTI DI CUI IL SINDACO STESSO E' TITOLARE QUALE VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE O QUALE RAPPRESENTANTE DI GOVERNO. TROVA NELLA LEGGE IL FONDAMENTO DEI PROPRI COMPITI E DELLE PROPRIE RESPONSABILITA', NONCHE' NEL PRESENTE STATUTO LA LORO REGOLAMENTAZIONE PUNTUALE E LA LORO SPECIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI

AUTONOMIA CONCESSA ALL'ENTE.

02. IL SEGRETARIO DIRIGE GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI DI DIREZIONE DIRETTAMENTE O TRAMITE LE FIGURE APICALI DELLA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE CHE A LUI DIPENDONO COLLEGATE DA UN RAPPORTO GERARCHICO-DISCIPLINARE. RISPONDE, IN RELAZIONE ALLE RISORSE, MEZZI E POTESTA' ATTRIBUITE, NONCHE' IN RELAZIONE AI VINCOLI DI LEGGE ESISTENTI, DELLA REALIZZAZIONE CONCRETA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E FATTI PROPRI DALLA GIUNTA MEDIANTE SPECIFICI ATTI ATTUATIVI. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E LEGALITA' E VIGILA AFFINCHÉ AI MEDESIMI PRINCIPI SI ATTENGANO LE STRUTTURE BUROCRATICHE-AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, FORNENDO ALTRESI' AGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI IL PROPRIO IMPARZIALE GIUDIZIO LEGALE IN ORDINE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

ART. 29

FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA - ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. SVOLGE DIRETTAMENTE TALI FUNZIONI IN RELAZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE CONSIGLIARI E DELLA GIUNTA. NELLO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI APPORTA IL PROPRIO CONTRIBUTO TECNICO-LEGALE IN RELAZIONE ALLE CONOSCENZE POSSEDUTE SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE. COADIUVA LA PRESIDENZA NELLA CONDUZIONE DELLE SEDUTE FORNENDO, OVE RICHiesto, LE INFORMAZIONI SULLE MODALITA' TECNICHE DI CONDUZIONE DEI LAVORI. GARANTISCE LA FEDE PUBBLICA SOTTOSCRIVENDO I VERBALI DELLE RIUNIONI.

ART. 30

RINNOVO DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

01. IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEGLI ORGANI DI GOVERNO A SEGUITO DI ELEZIONE O PER INTERVENUTA DECADENZA DALLA CARICA DELLA GIUNTA, PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA VIENE DEPOSITATA LA NUOVA PROPOSTA DI

GOVERNO. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DELLA META' DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI ALLA GIUNTA, LE RELATIVE COMUNICAZIONI SONO DEPOSITATE PRESSO IL MEDESIMO UFFICIO. ALTRESI' LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PREVISTA DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 , VIENE DEPOSITATA PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA. TUTTI I PRECITATI ATTI VENGONO DAL SEGRETARIO ISTRUITI SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO FORMALE E TRASMESSI ALL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEL SEGUITO DELLA PROCEDURA.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. E' RESPONSABILE DELL'INVIO AGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ATTI SOGGETTI, NONCHE' DELLA TRASMISSIONE DEI CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI EVENTUALMENTE RICHIESTI. PROVVEDE INOLTRE A TRASMETTERE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI GLI ATTI DELLA GIUNTA SOGGETTI A CONTROLLO EVENTUALE ED AL PREFETTO QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE. RICEVE DA PARTE DEI CONSIGLIERI LE RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO EVENTUALE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE CONSEGUENTEMENTE.

02. E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SOGGETTI A TALE FORMA DI PUBBLICITA' SIANO ESSI DI PROVENIENZA DELL'ENTE O TRASMESSI DA ALTRI ORGANI O UFFICI. PER IL MATERIALE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PRESSO GLI ALBI COMUNALI SI AVVALE DEL MESSO E ATTESTA, SU SUA RELAZIONE, LA AVVENUTA PUBBLICAZIONE. SOTTOSCRIVE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI DEL COMUNE SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ANCHE IN FORMA SPECIALE E RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

03. PRESIEDE LE COMMISSIONI PREVISTE PER I CONCORSI E LE PROVE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE. IN QUESTA VESTE E' RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DEI BANDI DELLE RICHIESTE NOMINATIVE DI PERSONALE AVANZATE ALL'UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO, DELLA FISSAZIONE DEL GIORNO DELLE PROVE, DELLA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEI CANDIDATI E DI TUTTO QUANTO ATTIENE LA ESECUZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE DALLE COMMISSIONI. COMPIE LE OPERAZIONI DI PRESIDENZA AVVALENDOSI PER LA VERBALIZZAZIONE DI FIGURA APICALE INSERITA NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E ALL'UOPO INCARICATA. ASSISTE ALLE GARE PUBBLICHE D'APPALTO, PRESIEDUTE DAL SINDACO, CON FUNZIONE VERBALIZZANTE E CONSULTIVA. E' RESPONSABILE DIRETTO DI TUTTE LE FASI DI PROCEDURA DI GARA DI APPALTO RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI DEI BANDI, ALLA RACCOLTA DELLE ISTANZE, ALL'INVIO DELL'INVITO ALLE DITTE PRESCELTE DALLA AMMINISTRAZIONE, AL RICEVIMENTO DELLE BUSTE DELLE OFFERTE. I REGOLAMENTI DISCIPLINANO LE MODALITA' APPLICATIVE DEL PRESENTE ARTICOLO.

04. OLTRE CHE LE FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, SVOLGE LE FUNZIONI NOTARILI RELATIVE AGLI ATTI PUBBLICI DI APPALTO DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI, DI AFFITTI, LOCAZIONI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE.

05. E' RESPONSABILE GENERALE DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI FORMATI E/O GIACENTI NEL COMUNE. SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE DELLE FIGURE APICALI PRESENTI

NELLA STRUTTURA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEI SINGOLI UFFICI.

06. GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI, CURA IL RILASCIO DELLE RELATIVE COPIE IN ARMONIA CON IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA. VIGILA ALTRESI' SUL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEGLI ATTI.

ART. 32

FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

01. SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL PROPRIO UFFICIO, ISTRUISCE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO PROPOSTO. NESSUNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE SE PRIMA NON E' STATO ACQUISITO IL PRESCRITTO PARERE CHE DEVE SEMPRE ESSERE DEPOSITATO TRA GLI ATTI PREPARATORI DEL CONSIGLIO COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI. NEI CASI NECESSARI ACQUISISCE DALLE FIGURE APICALI, POSTE AI VERTICI DEI SERVIZI TECNICI E CONTABILI PARERI DI COMPETENZA REDATTI SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICO CONTABILE. QUALORA RITENGA QUESTI PARERI INCOMPLETI PUO' RICHIEDERE CHE IL PARERE SIA ESPRESSO IN RELAZIONE A SPECIFICI ASPETTI TECNICI EVENTUALMENTE NON CONTEMPLATI NEL PARERE ESPRESSO.

02. QUALORA RICHIESE FORNISCE ALL'AMMINISTRAZIONE ED AGLI UFFICI, SULLE MATERIE DI COMPETENZA PARERI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI. PUO' ESPRIMERE TALI PARERI ANCHE IN FORMA PROPOSITIVA ASSUMENDO L'INIZIATIVA.

ART. 33

FUNZIONI DI GESTIONE E DIREZIONE

01. ESERCITA LA FUNZIONE DI DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE MEDIANTE ISTRUZIONI, CIRCOLARI ESPLICATIVE, E DI INDIRIZZO, ORDINI DI SERVIZIO. NEL RISPETTO DELLE QUALIFICHE ATTRIBUITE AL PERSONALE DISPONE DI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA ALLE SINGOLE AREE DI ATTIVITA', NONCHE' PREVIA INTESA, CON LA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE, DI MOBILITA' TRA AREE DIVERSE, TEMPORANEE O DEFINITIVE, AL FINE DI GARANTIRE LA RISPONDENZA DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANCHE MUTEVOLI DEL FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE STRUTTURE DELL'ENTE. VIGILA DIRETTAMENTE IN MATERIA DI OSSERVANZA DELL'ORARIO DI LAVORO. PREVIA INTESA CON LA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE PROPONE L'APPROVAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE. AUTORIZZA L'ESECUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ENTRO IL LIMITE DI LEGGE E DI BILANCIO E PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, SENTITO IN OGNI CASO IL PARERE DEL SINDACO. AUTORIZZA CONGEDI ORDINARI, I PERMESSI, LE ASPETTATIVE ANCHE FACOLTATIVE, MA NON DISCREZIONALI, DISPONE LE VISITE FISCALI, PROPONE L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE COMUNALE.

02. INDIVIDUA PERIODICAMENTE I RESPONSABILI DEI SERVIZI; PUO', IN

RELAZIONE A SINGOLI OGGETTI, INCARICARE CON ATTO FORMALE UN RESPONSABILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON OBBLIGO DI RENDICONTO FINALE AL SEGRETARIO.

03. SULLA BASE DELLE INDICAZIONE E DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE, REDIGE E/O COORDINA LA RELAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO PROGRAMMATICO.

04. E' RESPONSABILE DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI E A TALE FINE SOTTOSCRIVE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DI CONTABILITA' I RELATIVI ORDINATIVI (MANDATI DI PAGAMENTO, REVERSALI DI INCASSO E SIMILI). ATTIVA I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE E NE CURA IL REGOLARE SVOLGIMENTO.

05. E' RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE RELATIVO ALLA ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ATTI PER I QUALI POSSIEDE COMPETENZE, ALLA LORO EMANAZIONE IN VIRTU' DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI. IN CASO DI OPPORTUNITA' O DI ACCERTATO INADEMPIMENTO PUO' AVOCARE A SE' L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AFFIDATE CON ATTI REGOLAMENTARI AI SINGOLI UFFICI E RELATIVE A TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE PROCEDIMENTALI.

06. NELLE MATERIE PER LE QUALI POSSIEDE COMPETENZA E' RESPONSABILE DELLA EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI. NEI RESTANTI CASI SVOLGE LA FUNZIONE QUALORA ALL'UOPO DELEGATO O NEI CASI PER I QUALI LO STATUTO O LA LEGGE NON HANNO INDIVIDUATO ALTRO ORGANO RESPONSABILE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 34

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO I CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DI RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

ART. 35

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER SINGOLI ATTI PER OBIETTIVI E PER PROGRAMMI SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA GESTIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORMA E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI, IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. IL SEGRETARIO COMUNALE, DISPONE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 36

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'ISTITUZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE PROGRAMMARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 37

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 38

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE PUO' DELIBERARE GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 40

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 41

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURANO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 42

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE COMUNE.
02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AD ORGANI ED AD UFFICI COMPETENTI NELLE SINGOLE MATERIE SPECIFICI PARERI IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LE SFERE DI ATTIVITÀ DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 43

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITÀ FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA STESSA.
02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ POTRÀ PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESÌ DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITÀ DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE.
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITÀ E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRÀ DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 44

CONTROLLO DI GESTIONE

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.
02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRÀ CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO DI ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE

DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 45

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 46

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 47

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINANTI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 48

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA COMUNI E/O PROVINCIA PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO, LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 49

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 142/90 , COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLE LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA' ACCETTANDO CON CIO' TUTTE LE SITUAZIONI GIURIDICHE CONSEGUENTI, DI CUI DELL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE NEL SOLO CASO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTESA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 51

PARTECIPAZIONE

01. L'ORDINAMENTO GIURIDICO-AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA', L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
03. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.
04. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCA IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI CUI SONO INTERESSATE.
05. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORMA DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE ED ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROCEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.
02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO LA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.
03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 53

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:
 - A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
 - B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
 - C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE
 - A), B), C) DEL PRECEDENTE COMMA 01 , MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA'

DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 54

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA OD ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 55

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE

GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 54 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME.

03. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 56

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) ABROGAZIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE;

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

ART. 57

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. L'UFFICIO COMPETENTE A CUI IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA'

FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA LA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 58

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ANCHE ATTRAVERSO PARTICOLARI FORME DI INCENTIVAZIONE PER L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE

NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSIGLIARI, SU ESPRESSA RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 60

SONDAGGI D'OPINIONE

01. QUESTIONI AMMINISTRATIVE DI STRETTA RILEVANZA COMUNALE POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE O DI PORZIONI DI ESSA MEDIANTE SONDAGGI D'OPINIONE DA COMPIERSI PER POSTA, TELEFONO, RACCOLTA DI VOTI OVVERO NELLE FORME E CON I MEZZI INFORMATICI E TELEMATICI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 61

REFERENDUM

01. SONO AMMESSI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI

ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;

E) MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 51 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

ART. 63

DIRITTI DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO E DALLA LEGGE.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 64

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 63 .

02. L'ENTE, PUO', DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 65

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI IL COMUNE.

02. RESTA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSIVO. PUO' ESSERE RIELETTO UNA VOLTA SOLA.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO ITALIANO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI ALLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE.

ART. 66

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI

CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO D'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO.

ART. 67

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOTATO DI ATTREZZATURE DI UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA, SCRITTA E MOTIVATA, RECAPITATA PER CONOSCENZA AL SINDACO, DI CITTADINI RESIDENTI SINGOLI O ASSOCIATI, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' ACQUISIRE PRESSO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI.

04. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISONTRATI.

05. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO DA ADOTTARE NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE. IL SINDACO COMUNQUE PUO' PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 68

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 69

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE CORRISPOSTO UN COMPENSO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, STABILITO DALLA GIUNTA SENTITO IL PARERE

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 70

STATUTO

01. IL COMUNE PUO' ESERCITARE LA FUNZIONE NORMATIVA. ESSA PUO' MANIFESTARSI NELLO STATUTO, NEI REGOLAMENTI, NELLE ORDINANZE. IL PRESENTE STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 51% DEI CITTADINI RESIDENTI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

04. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE. L'INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA, RIFERITA AD UN DETERMINATO OGGETTO RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO

STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE, DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

05. IL PRESENTE STATUTO DOVRA' ESSERE MODIFICATO IN DEROGA AL COMMA 04 , DEL PRESENTE ARTICOLO NEL SOLO CASO DI ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLO STATO CHE CONTRASTINO CON ESSO.

ART. 71

REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI. LA PODESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E L'ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE FRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE, DEVE ESSER CONSENTITA LA EFFETTIVA ACCESSIBILITA' E CONOSCIBILITA' A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

02. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

04. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE AI SOGGETTI AVENTI CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

05. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 72

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 , DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI; LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 02 .

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI O DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 73

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE AI SENSI DEL COMMA 04 , ARTT. 04 . DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI NELLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.